



COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 - Tel. 081.913801
Fax 081.930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

COPIA

ESTRATTO - VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 24/10/2012

OGGETTO: ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE UNICA.

L'anno duemiladodici, il giorno 24 ottobre, alle ore 19.45 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Corbara a seguito di avvisi diramati dal Sindaco in data 18/10/2012 prot. n.5862, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di prima convocazione.

Presiede la Seduta il Sig. DOTT. PIETRO PENTANGELO, Sindaco

Consiglieri assegnati n. 9 - In carica n. 9 - Presenti n.6 compreso il Sindaco all'atto dell'apertura di seduta nelle persone dei signori:

	Presente	
1- PENTANGELO PIETRO.....	SI	SINDACO
2- CASO ANTONIO	SI	CONSIGLIERE
3- LOMBARDI MARIA GRAZIA.....	NO	"
4- INGENITO MASSIMO	SI	"
5- CIPRIANO FERNANDO.....	SI	"
6- GIORDANO BENITO.....	SI	"
7- FONTANA SERENA.....	SI	"
8- DEL PEZZO SABATO	NO	"
9- GARGANO LORENZO.....	NO	"
10-SERRAPICA MARIO.....	NO	"

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT. VITTORIO MARTINO

Sono presenti gli Assessori: D'Antuono, Coppola e Milione.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa al terzo punto all'ordine del giorno "Aliquota Imposta Municipale Unica".

Il Sindaco invita a relazionare il dottor Troiano, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, il quale illustra i punti essenziali della proposta di deliberazione.

Il Consiglio Comunale prende atto della proposta e procede alla votazione.

La votazione riporta il seguente esito: votanti n. 6 - favorevoli n. 6 - contrari n. 0 - astenuti n. 0.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO che è necessario procedere all'approvazione delle aliquote IMU.

VISTA la proposta presentata dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

VISTO che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha espresso il proprio parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49, I comma, del D. L.vo n. 267/2000 T.U. E.E.L.L.

VISTO che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha espresso il proprio parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49, I comma, del D. L.vo n. 267/2000 T.U. E.E.L.L.

Con votazione favorevole resa per alzata e seduta, articolo per articolo: votanti n. 6 - favorevoli n. 6 - contrari n. 0 - astenuti n. 0.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria relativa alle aliquote IMU e per l'effetto:

DI PRENDERE ATTO che dal 01.01.2012 è istituita, in via anticipata, e applicata in via sperimentale fino al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, l'Imposta Municipale propria (IMU);

DI DARE ATTO che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale propria (IMU) è fissata al 01.01.2015;

DI DARE ATTO che, in base alla normativa generale statale, per le fattispecie immobiliari di seguito elencate si applicano le aliquote e le detrazioni previste dalla normativa statale medesima e che, ai fini esclusivamente indicativi, di seguito si riportano in dettaglio:

- per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,4 per cento e la detrazione nella misura di euro 200,00. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,2 per cento;

- per tutte le altre fattispecie immobiliari, l'aliquota di base dell'imposta è stabilita nella misura dello 0,76%;

DI DARE ATTO che il Comune di Corbara, al momento e fino ad eventuale e diversa determinazione e/o deliberazione, non intende avvalersi per l'anno 2012 della facoltà di aumentare le percentuali

previste in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214, confermando, quindi, le aliquote previste dalla citata norma-+

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla esecutività della stessa e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul sito informatico del predetto Ministero;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ogni adempimento consequenziale al presente deliberato

Con separata votazione favorevole: votanti n. 6 - favorevoli n. 6 - contrari n. 0 - astenuti n. 0
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma IV, del D. L.vo n. 267/2000.

Il Sindaco passa al quarto punto all'ordine del giorno "Riapertura dei termini per la definizione agevolata dei tributi locali".

Il Sindaco illustra la proposta avanzata dal Responsabile dell'Area Finanziaria e, visto che a luglio 2012 è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione proprio sul tema del condono fiscale da parte dei Comuni, chiede che la discussione del presente deliberato venga rinviata ad altra data, in attesa di interventi normativi chiarificatori sull'argomento.

Il Consiglio Comunale, con votazione favorevole resa per alzata e seduta, articolo per articolo: votanti n. 6 - favorevoli n. 6 - contrari n. 0 - astenuti n. 0, decide di rinviare ad altra data la proposta di deliberazione relativa alla "Riapertura dei termini per la definizione agevolata dei tributi locali".

Non avendo altro da discutere il Presidente scioglie la seduta alle ore 20.30.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO CHE:

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 anticipa, in via sperimentale, a decorrere dal 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 8 del D. Lgs. n. 23/2011, in particolare, stabilisce che l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'art. 9 del medesimo D. Lgs. n. 23/2011:

1. definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

- l'art. 14 del D. Lgs. n. 23/2011, commi da 1 a 6, stabilisce che l'Imposta Municipale propria (IMU) è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive e in particolare al comma 6, rinvia all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'approvazione dei modelli di dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni ed al sistema informativo della fiscalità;

- la previsione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO CHE:

- l'Imposta Municipale propria (IMU) ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art 2 del D. Lgs. n. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- per "abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile";

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo;

- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

- alle rendite dei fabbricati iscritti in catasto vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- b) 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 per i fabbricati del gruppo D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per la categoria C/1;
- f) al reddito dominicale dei terreni agricoli iscritti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, è applicato un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

PRESO ATTO CHE:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che la stessa può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali con deliberazione di Consiglio Comunale;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è stabilita nella misura dello 0,4 per cento e che la stessa può essere aumentata o diminuita dal Comune sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento e che il Comune può ridurre la predetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Sono, tuttavia, esenti i terreni ed i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- sono altresì esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Si veda l'elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- l'aliquota di base dello 0,76%, per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per gli immobili locati, può essere ridotta dal Comune fino allo 0,4 per cento;
- dall'imposta dovuta per l'unità principale adibita a abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita a abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di euro 200, si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992, vale a dire alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o altrimenti denominati;

- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/1992, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

- il Comune può prevedere, con proprio regolamento, che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata).

DATO ATTO CHE:

- lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta municipale propria (IMU) applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta municipale propria (IMU). Le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non vanno computate ai fini della determinazione della quota di imposta riservata allo Stato;

-con risoluzione n. 35/E del 12/04/2012 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello "F24", dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Comunale al momento, e fino ad eventuale e diversa determinazione e/o deliberazione, non intende avvalersi per l'anno 2012 della facoltà di aumentare le percentuali previste in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 201, n. 214 confermando le aliquote previste dalla citata norma ed esposte in narrativa;

RITENUTO che in un momento di particolare recessione e crisi del sistema paese, rispetto al quale le famiglie rappresentano il livello maggiormente penalizzato, l'Amministrazione comunale ritiene di evitare ulteriori forme di aumento della pressione fiscale nei confronti dei propri cittadini;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 504/1992, n. 446/97, n. 267/2000;

- la legge n. 23/2011 e in particolare, gli artt. 8 e 9;

- il D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011;

- il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto che dall'01.01.2012 è istituita, in via anticipata, e applicata in via sperimentale fino al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, l'Imposta Municipale propria (IMU);
- 3) di dare atto che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale propria (IMU) è fissata all'01.01.2015;
- 4) di dare atto che, in base alla normativa generale statale, per le fattispecie immobiliari di seguito elencate si applicano le aliquote e le detrazioni previste dalla normativa statale medesima e che, ai fini esclusivamente indicativi, di seguito si riportano in dettaglio:
 - **per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,4 per cento** e la detrazione nella misura di euro 200,00. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
 - **per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,2 per cento;**
 - **per tutte le altre fattispecie immobiliari, l'aliquota di base dell'imposta è stabilita nella misura dello 0,76%;**
- 5) di dare atto che il Comune di Corbara al momento e fino ad eventuale e diversa determinazione e/o deliberazione, non intende avvalersi per l'anno 2012 della facoltà di aumentare le percentuali previste in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214, confermando, quindi, le aliquote previste dalla citata norma ed esposte in narrativa;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla esecutività della stessa e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul sito informatico del predetto Ministero;
- 7) di dichiarare, stante l'urgenza, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.


IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Dot. Luigi Troiano

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267/2000.

Corbara, 18/10/2012


Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria



Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267/2000.

Corbara, 18/10/2012

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria





COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 – Tel. 081.913801
Fax 081.930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

Estratto - Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 41 DEL 24/10/2012

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. PIETRO PENTANGELO, Sindaco

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. VITTORIO MARTINO

Copia in carta semplice per uso amministrativo.

Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 30 OTT. 2012 e vi rimarrà pubblicata per **15** giorni consecutivi fino al 13 NOV. 2012

Dalla Residenza Comunale, addì 30 OTT. 2012



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'